

6194 28 08 2022
VERBALE DELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEL 17/08/2022

DELL'ASSOCIAZIONE GLI ECHI DELLA NATURA

Oggi, 17 AGOSTO 2022, alle ore 18.00, in Varese, via Ugo Bassi 13,

si è riunita l'assemblea dei soci dell'associazione gli echi della natura con il seguente O.d.G.:

1. approvazione delle modifiche allo statuto sociale per recepire le integrazioni richieste dall' Ufficio della Regione Veneto del RUNTS con lettera del 21/06/2022 ai fini della iscrizione nel medesimo registro.
2. varie ed eventuali

Assume la presidenza dell'assemblea la presidente Canzian Corinna che chiama a fungere da segretario Cazzani Giulio, che accetta. La Presidente, constatata la presenza in proprio o per delega della maggioranza dei soci prevista dall'articolo 5 dello Statuto Sociale e dichiara l'assemblea regolarmente costituita ed atta a deliberare.

Passando alla trattazione del primo punto dell'O.d.G., la Presidente espone all'Assemblea che una revisione dello statuto sociale per recepire le integrazioni richieste dall' Ufficio della Regione Veneto del RUNTS con lettera del 21/06/2022 ai fini della iscrizione nel medesimo registro.

Dopo una breve discussione lo Statuto, viene posto ai voti e viene integralmente approvato all'unanimità dall'Assemblea dei Soci, così come da allegato al presente verbale che ne costituisce parte integrante .

Nessun altro chiedendo parola e non essendoci altro da deliberare, l'Assemblea Straordinaria viene chiusa alle ore 19.00 previa stesura, lettura ed approvazione del presente verbale.

Varese, 17 AGOSTO 2022

La Presidente

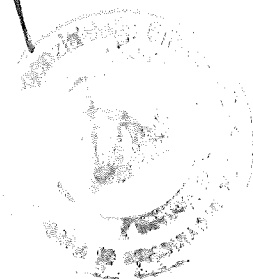
Corinna Canzian

Il Segretario

Giulio Cazzani

Resto all'AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO DI VARESE
a data del timbro e del modulo
ANM privati Serie 3/N
Liquoristi e
TOTALI
2948
17/8/2022
K. More
D. S. 17/8/22

Il Funzionario incaricato
Enzo Zonzini







STATUTO SOCIALE

Art.1 - Costituzione -

A norma dell'art. 36 e segg. del Codice Civile è costituita un'Associazione non riconosciuta (Ente del Terzo Settore) - non a scopo di lucro - denominata "Gli Echi della Natura".

La denominazione sarà integrata con l'acronimo ETS, all'atto dell'iscrizione al RUNTS (REGISTRO UNICO TERZO SETTORE), obbligandosi di farne uso negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

L'Associazione ha sede in via Majon, 100 – CORTINA D'AMPEZZO.

Il consiglio direttivo potrà istituire sedi operative o amministrative anche altrove; l'assemblea dei soci potrà modificare la sede legale senza che ciò costituisca modifiche statutarie.

Art.2 – Scopo – Attività -

L'Associazione, non a scopo di lucro costituita ai sensi del Decreto Legislativo n. 117 del 3 luglio 2017, ha come scopo la realizzazione delle seguenti attività d'interesse generale previste dall'art. 5 del medesimo decreto alle seguenti lettere:

- d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi;
- f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni.
- i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo.

L'associazione denominata "Gli Echi della Natura" si propone di:

- promuovere la conoscenza della cultura musicale e di tutte le forme artistiche, anche nelle varie forme di ibridazione e/o di sperimentazione,
- promuovere sperimentazioni e trasformazioni nell'ambito formativo in campo musicale e artistico, sia pubblico che privato,
- sperimentare e diffondere nuove modalità di gestione partecipata della musica e della cultura, anche in ambito digitale,
- incentivare la conoscenza del territorio, anche valorizzando e tutelando i suoi aspetti naturalistici ed ambientali,
- promuovere la conoscenza di una cultura scientifica, nei suoi vari ambiti, in particolare in connessione con la fruizione artistica e musicale, o la tutela dell'ambiente e dell'ecosistema,
- promuovere la partecipazione giovanile e l'inclusione sociale,
- favorire l'aggregazione di soggetti pubblici e/o privati attorno a progetti artistici, e di valorizzazione del territorio;
- incentivare l'emancipazione tecnologica;
- incentivare modelli innovativi di sostenibilità,

- sostenere l'empowerment delle persone,
- sensibilizzare sulle buone pratiche di salvaguardia dell'ambiente.

Per il raggiungimento di tali obiettivi l'Associazione opererà attraverso le seguenti attività concrete:

- la promozione, progettazione, implementazione di interventi di educazione, accompagnamento e formazione rivolti a soggetti pubblici o privati per l'aggiornamento delle competenze in ambito musicale, artistico e scientifico, anche per lo sviluppo di una strategia artistica e la diffusione di nuove pratiche artistiche e culturali
- l'organizzazione e realizzazione di concerti, spettacoli, festival e rassegne in campo artistico e performativo, musicale in particolare, nonché di mostre e attività espositive
- la realizzazione e implementazione di percorsi stabili per il raggiungimento delle finalità istituzionali proposte, come ad esempio Academy e progettualità affini
- l'organizzazione di corsi individuali e collettivi, nonché ogni altra attività formativa, educativa e informativa, in ambito musicale, artistico, ambientale o scientifico, anche per la valorizzazione delle arti e dei saperi interconnessi e del territorio, ad ogni livello e per ogni tipologia di destinatari
- l'organizzazione e realizzazione di seminari, convegni, workshop, laboratori e attività affini negli ambiti delle tematiche associative,
- attività, anche in forma di rete, di promozione e valorizzazione dei patrimoni musicali, artistici ed ambientali
- l'attivazione e la gestione di collaborazioni in forma di reti, convenzioni, accordi, partenariati con altri soggetti che abbiano finalità comuni a quelle dell'associazione, nonché la promozione, lo sviluppo e il coordinamento di progettualità anche in collaborazione con altri soggetti finalizzate a coinvolgere le nuove generazioni e le comunità tutte, fisiche e virtuali, nella diffusione di una cultura musicale, artistica e scientifica di qualità, innovativa e sensibile all'ambiente e al territorio
- la promozione di iniziative musicali, culturali ed ambientali attraverso le quali diversi soggetti possano condividere strategie di promozione del patrimonio culturale e del coinvolgimento del pubblico anche nel digitale
- la gestione, diretta o in partenariato, di spazi e luoghi di produzione artistica e/o di valorizzazione del territorio, nonché di progetti di qualsiasi natura coerenti con le finalità associative
- la realizzazione e diffusione di opere negli ambiti di operatività dell'associazione, sia di natura editoriale che artistica e digitale,
- la realizzazione di ogni altra attività in linea con gli scopi associativi negli ambiti di utilità sociale sopra indicati

L'associazione può operare in rete con Enti del Terzo Settore, Enti Pubblici e Privati e può stipulare convenzioni, contratti, aderire ad associazioni temporanee di Impresa, consorzi e quanto altro necessario alla realizzazione degli scopi sociali.

L'associazione può operare sia in Italia che all'estero.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo settore, anche attività di raccolta fondi - attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

Art.3 - Soci/e -

Il/le Soci/e sono le persone fisiche, che, condividendo gli scopi dell'Associazione, collaborano attivamente alle attività associative purché in regola con il versamento della quota associativa.

Possono essere socie anche le persone giuridiche o enti pubblici e privati non a scopo di lucro che collaborano o condividono le finalità dell'associazione.

Le socie e i soci hanno il diritto di:

- eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- frequentare i locali dell'associazione;
- partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'associazione;
- concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee.

Le socie e i soci hanno diritto di esaminare i suddetti libri associativi previa richiesta scritta al Presidente che metterà a disposizione i libri entro 20 giorni dalla richiesta alla presenza dello stesso e/o dei segretari verbalizzanti.

Le socie e i soci hanno l'obbligo di :

- rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni;
- versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'Assemblea.

L'associazione potrà assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità statutarie. Ai sensi dell'articolo 16 del D.Lgs 117/2017 i lavoratori e le lavoratrici dipendenti hanno diritto ad un trattamento economico e normativo non inferiore a quello previsto dai contratti collettivi di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81. In ogni caso, la differenza retributiva tra lavoratori dipendenti non può essere superiore al rapporto uno a otto, da calcolarsi sulla base della retribuzione annua lorda. L'associazione darà conto del rispetto di tale parametro nel proprio bilancio sociale o, in mancanza, nella relazione di missione.

Art.4 - Organi Sociali -

Sono organi dell'Associazione: l'Assemblea; il Consiglio Direttivo; il/la Presidente e l'organo di controllo, quando obbligatorio per legge.

Art.5 - Assemblea -

L'Assemblea è costituita da tutti i Soci e le socie in regola con il pagamento della quota di adesione e che sono iscritti da almeno 15 giorni nel libro degli associati. Essa ha luogo almeno una volta all'anno entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del bilancio consuntivo.

Spetta all'Assemblea determinare le linee generali e gli orientamenti dell'Associazione; la determinazione dei programmi operativi dell'Associazione e la verifica della loro attuazione; l'elezione dei membri componenti il Consiglio Direttivo, la delibera di eventuali modifiche dello Statuto; la deliberazione sulle responsabilità dei componenti degli organi sociali anche promuovendo azioni di responsabilità nei loro confronti, deliberazione sull'esclusione degli associati; l'approvazione dell'eventuale regolamento dei lavori assembleari; la deliberazione dello scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione. Ogni Socio/a ha diritto di esprimere un solo voto, con la possibilità di delegare un altro/a socio/a se impossibilitato/a a partecipare.

Le Assemblee ordinarie sono valide in prima convocazione quando sono presenti la metà più uno dei soci, in seconda convocazione qualsiasi sia il numero dei partecipanti. I/le soci/e deliberano tanto in prima quanto in seconda convocazione con la maggioranza dei presenti.

Le Assemblee straordinarie, di modificazione dello statuto, sono valide in prima convocazione con la presenza del 75% dei soci/e deliberano con il voto favorevole dei 2/3 dei/delle presenti.

In seconda convocazione le assemblee straordinarie sono valide con la presenza di almeno il 50 per cento più uno del numero di soci/e aventi diritto al voto e deliberano con il voto favorevole dei 2/3 dei/delle presenti.

La convocazione dell'Assemblea avverrà a mezzo lettera inviata a tutti i soci dieci giorni prima della data dell'Assemblea.



Art.6 - Consiglio Direttivo -

Il Consiglio Direttivo è composto da 3 (tre) a 5 (cinque) membri, eletti dall'Assemblea, purchè di numero dispari.

Il Consiglio Direttivo esercita i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione utili al raggiungimento del fine sociale.

In particolare: predispone i bilanci annuali di esercizio; delibera l'ammissione, la decadenza, il recesso dei soci; cura l'esecuzione delle delibere assembleari; emana l'eventuale regolamento interno dell'Associazione da approvare in assemblea; determina le quote sociali di adesione e gli eventuali altri contributi supplementari. Provvede per l'apertura e l'eventuale chiusura di conti correnti postali e bancari. Istituisce sedi operative e/o amministrative e la modifica della sede legale.

Il Consiglio Direttivo si riunisce su convocazione del Presidente o su richiesta motivata di almeno un terzo dei Consiglieri.

Ogni Consigliere ha diritto a esprimere un solo voto, senza possibilità di delega. Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza dei voti presenti e le delibere sono valide solo in presenza della metà dei Consiglieri.

Il Consiglio Direttivo dura in carica per tre esercizi sociali e i singoli Consiglieri possono essere rieletti.

Art.7 - Presidente e Vicepresidente -

Il Presidente rappresenta l'Associazione verso i terzi; ha la firma legale dell'Associazione e può, pertanto, ricevere fondi a qualsiasi titolo in nome e per conto dell'Associazione; può accendere conti bancari e assimilati; può infine compiere tutte le azioni legate alla propria carica di rappresentanza generale dell'Associazione. I poteri di firma possono essere delegati ad altro Consigliere per specifici atti o mandati deliberati dal Consiglio.

Il Presidente viene eletto dal Consiglio Direttivo, dura in carica per tre esercizi e può essere rieletto. In caso di assenza, egli viene sostituito dal Vice-Presidente, nominato dal Consiglio Direttivo al suo interno.

Art.8 - Organo di controllo -

L'Organo di controllo, anche monocratico, è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge.

I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui al co. 1, art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso l'Organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dalla Legge, l'associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

Art.9 - Delibere -

Le deliberazioni del Consiglio Direttivo, sottoscritte dal Presidente e dal Verbalizzante devono risultare nell'apposito libro dei verbali.

Art.10 - Quote -

Il Socio è tenuto a contribuire alla vita dell'Associazione versando la quota associativa annuale e versando eventuali contributi supplementari, partecipando e promuovendo alle iniziative conformi alle finalità dell'Associazione.

Art.11 - Ammissione -

Chi intende essere ammesso come Socio/a deve presentare domanda al Consiglio Direttivo. Nella domanda il/la richiedente dovrà indicare: nome, cognome, data di nascita, residenza e recapiti.

Il Consiglio Direttivo delibera in merito e la comunicazione di accettazione deve essere comunicata all'interessato e annotata nel libro soci.

Il direttivo deve motivare entro sessanta giorni la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Il socio che ha proposto la domanda di ammissione socio può entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea che deliberano sulle domande non accolte; l'assemblea se non appositamente convocata, dovrà deliberare in occasione della successiva convocazione.

Art.12 - Cessazione -

I soci cessano di appartenere all'Associazione per recesso, per decadenza o per esclusione.

Art.13 - Recesso -

Può recedere il Socio che non intende continuare a collaborare con le attività dell'Associazione. Il recesso del Socio diventa operante solo dopo l'accoglimento della revoca da parte del Consiglio Direttivo.

Art.14 - Decadenza -

Il Socio decade automaticamente se non è in regola con i versamenti delle quote associative per 1 (uno) anno.

Art.15 - Esclusione -

Può essere escluso il Socio:

- a) che svolga attività in contrasto con quelle dell'Associazione;
- b) che non osservi le deliberazioni degli organi sociali competenti;



c) che senza giustificato motivo non adempia puntualmente agli obblighi assunti a qualsiasi titolo verso l'Associazione;

d) per dichiarazioni non veritiere sulla propria identità anagrafica.

L'esclusione è deliberata dall'Assemblea dopo che al Socio sia stato, per iscritto, contestato il fatto che può giustificare l'esclusione, con l'assegnazione di un termine di trenta giorni per eventuali controdeduzioni.



Art.16 - Diritti -

I Soci che cessano di appartenere all'Associazione per recesso, decadenza o esclusione, come pure gli eredi del Socio defunto, non conservano alcun diritto sul patrimonio sociale e non possono richiedere i contributi associativi e le quote già versate.

Art.17 - Esercizio Sociale e Bilancio -

L'esercizio sociale va dall'1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Gli eventuali avanzi di gestione saranno destinati alle finalità istituzionali e non saranno in alcun modo distribuiti tra i soci, ma reinvestiti a favore delle attività istituzionali statutariamente previste.

E' comunque vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

ART. 18 (Bilancio sociale e informativa sociale)

Qualora ricorrano i limiti di cui all'art. 14, c. 2 del CTS, l'associazione deve pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti e agli associati.

Qualora ricorrano i limiti di cui all'art. 14, c. 1 del CTS, o qualora lo ritenga opportuno, l'associazione deve redigere, depositare presso il Registro unico nazionale del terzo settore e pubblicare nel proprio sito internet il bilancio sociale, che viene approvato con le medesime modalità del rendiconto economico.

Art.19 - Patrimonio Sociale e Risorse Economiche -

Il patrimonio dell'Associazione è costituito dalle quote associative e da eventuali contributi supplementari da parte dei Soci, dalle donazioni e da ogni bene che potrà essere conseguito nel rispetto della normativa di legge vigente.

Alle spese occorrenti per il funzionamento dell'Associazione si provvederà:

a) con le contribuzioni annuali, obbligatorie dei soci;

b) con i proventi dalle attività di interesse generale;

c) con contributi dello Stato, delle Regioni, di Enti o di Istituzioni pubbliche e private, della UE, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari.

L'Associazione potrà auto-finanziarsi anche attraverso iniziative promozionali, quali feste, sottoscrizioni e raccolte occasionali di fondi.

ART. 20- Libri sociali

L'associazione deve tenere i seguenti libri:

- libro degli associati, tenuto a cura del Consiglio direttivo;

- il registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;

- libro delle riunioni e assemblee e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio direttivo;

- libro delle riunioni e assemblee e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, tenuto a cura dello stesso organo;

- il libro delle riunioni e assemblee e delle deliberazioni dell'Organo di controllo, tenuto a cura dello stesso organo.

Gli associati hanno diritto di esaminare i suddetti libri associativi previa richiesta scritta al Presidente che metterà a disposizione i libri entro 20 giorni dalla richiesta alla presenza dello stesso e/o dei segretari verbalizzanti.

Art. 21- Volontari/e

I volontari e le volontarie sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai/lle volontari/e possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Organo di amministrazione: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfettario.

Le spese sostenute dai volontari e volontarie possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117.

La qualità di volontario/a è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

L'associazione deve assicurare i/lle volontari/e contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

ART. 22 (Lavoratori)

L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura ai sensi dell'art. 16 del CTS.

Art.23 - Scioglimento e destinazione del patrimonio -

Lo scioglimento è deliberato dall'assemblea straordinaria con il voto favorevole del $\frac{3}{4}$ degli associati aventi diritto al voto.

In caso di scioglimento o estinzione dell'associazione per qualunque causa il patrimonio residuo è devoluto previo parere positivo dell'ufficio di cui all'articolo 45 comma 1 del Decreto Legislativo n. 117 del 3 luglio 2017, ad altri Enti del Terzo Settore aventi finalità analoghe individuati dall'Assemblea all'atto di scioglimento o, in mancanza di tale decisione, alla Fondazione Italia Sociale.

Art.24 - Clausola compromissoria -

Su controversie nascenti dall'interpretazione del presente Statuto e da rapporti con altri Soci o con l'Associazione in relazione alle attività sociali, ciascun Socio è tenuto a rimettere ogni decisione a un arbitro, amichevole compositore, nominato in accordo tra le parti interessate alla controversia e, in caso di ulteriore disaccordo, dal Presidente del Tribunale competente.

L'arbitro è mandatario delle parti a tutti gli effetti e svolge il proprio incarico senza formalità di procedura, con l'obbligo di assicurare l'esercizio del diritto di contraddittorio.



